



di Enrico Crisci

Il Consiglio dei ministri del 4 febbraio scorso ha approvato un decreto legislativo che istituisce l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che sarà articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. Il decreto s'inserisce nel pacchetto dei provvedimenti finalizzati al contrasto e alla lotta contro le mafie. Il piano straordinario contro le mafie è stato varato nel precedente Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010. L'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell'Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l'attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati. Nell'albo è prevista anche una sezione di "esperti" in gestione aziendale da "utilizzare" nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. L'Agenzia che gestisce i beni confiscati deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, in caso sia possibile proseguire l'attività dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

L'Agenzia per la gestione dei beni confiscati si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Con l'istituzione dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati - ha dichiarato il ministro della giustizia Alfano - vengono finalmente disciplinate in modo chiaro le modalità di esecuzione dei sequestri preventivi e l'albo garantirà una specifica professionalità nella gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata in grado di produrre economie legali, assicurando il mantenimento dei posti di lavoro. Le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole sul provvedimento; il decreto legislativo è previsto dall'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tutti coloro che abbiano specifiche competenze ed interesse nell'ambito della gestione di crisi aziendali e che siano altresì in possesso dei requisiti richiesti che, entro il termine del 30 agosto 2010, è possibile presentare domanda per l'iscrizione all'Albo degli Amministratori giudiziari istituito presso il Ministero della Giustizia dal Decreto legislativo n.14 del 2010.

### Cosa contengono la delega e il decreto

Cosa prevede la delega

La delega impone al Governo di definire:

a.i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

b.l'ambito delle attività oggetto della professione;

c.i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

d.le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

e.i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

### **Cosa prevede il decreto che istituisce l'Albo**

- 1.istituisce l'Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della giustizia;
- 2.precisa che l'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
- 3.Individua le attività svolte dagli amministratori giudiziari che provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.
- 4.Stabilisce che la gestione di aziende sottoposte a sequestro venga riservata ai soli iscritti nella Sezione riservata agli esperti in gestione aziendale; gli esperti in gestione aziendale potranno essere iscritti, comunque su richiesta, in entrambe le sezioni.
- 5.i requisiti di iscrizione nell'Albo.

### **Requisiti per l'iscrizione e compensi professionali**

Hanno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

- a.nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b.nell'Albo professionale degli avvocati.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Al fine di valorizzare professionalità nuove, se gli aspiranti all'iscrizione all'Albo attestano la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, possono ottenere l'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni. Tuttavia le modalità di certificazione dell'effettivo svolgimento delle attività professionali saranno specificate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Onorabilità

Non possono in particolare essere iscritti nell'Albo coloro che:

a.si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b.sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

c.hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

a.per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

## Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari

Scritto da Administrator

Martedì 27 Luglio 2010 00:00 -

---

b.per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;

c.per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

d.per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;

d.hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Il Ministero della giustizia vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo e se il Ministero accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione è immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità.

### **Quando l'Albo sarà operativo**

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo, il quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro della giustizia.

In sede di prima formazione dell'Albo, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente

## Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari

Scritto da Administrator

Martedì 27 Luglio 2010 00:00 -

---

decreto:

a.gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;

b.i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario.

Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a.i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;

b.i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.

Compensi degli amministratori giudiziari e tenuta dell'Albo

Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari verranno fissati con DPR, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Inoltre con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo

## Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari

Scritto da Administrator

Martedì 27 Luglio 2010 00:00 -

---

nazionale degli amministratori giudiziari, nonchè i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

E' previsto infine un contributo a carico degli iscritti che sarà utilizzato per le costituzione e gestione dell'Albo in via telematica, elemento imprescindibile per la gestione dei rapporti tra l'Albo e gli uffici giudiziari che dovranno procedere alla nomina degli amministratori giudiziari.

Per l'attuazione del decreto non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica poichè il Ministero della giustizia svolge i compiti di tenuta e vigilanza dell'Albo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'Albo sarà istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile che già si occupa della vigilanza sulle professioni. Tale struttura è in grado di assorbire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili il nuovo carico di lavoro che deriverà dalla tenuta dell'Albo.